

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale risorse umane

**OGGETTO:** posizione economica del personale ex docente transitato in Istituto.

Per effetto dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998, con decorrenza 1° settembre 1998 sono transitati in Istituto 799 docenti provenienti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Al momento del passaggio è stato loro garantito il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola attraverso l'attribuzione di un assegno ad personam che comprendeva anche il valore economico dell'anzianità.

Analogamente a quanto è avvenuto in tutti gli altri casi di mobilità intercompartimentale, detto assegno è stato inizialmente riassorbito per effetto degli incrementi stipendiali.

Tuttavia, il personale interessato ha instaurato un contenzioso contro l'Istituto eccependo, tra le altre cose, l'illegittimo riassorbimento dell'assegno ad personam; in ragione dei giudizi promossi l'Amministrazione decise di sospendere il riassorbimento.

Sulla questione specifica si è pronunciata, a partire dal 2004, la Corte di Cassazione sostenendo che il principio del mantenimento del trattamento economico opera nell'ambito e nei limiti della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili a seguito del trasferimento.

L'Istituto, a seguito dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha proceduto per ciascun interessato alla quantificazione dell'indebitto maturato.

L'ulteriore questione eccepita dal personale ex docente, strettamente connessa all'assegno ad personam, è relativa al mancato riconoscimento, in via permanente, del valore economico dell'anzianità maturata (R.I.A.).

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale risorse umane

L'istituto della R.I.A. è stato previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dello stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'INPS, dai relativi Provveditorati agli Studi, l'importo della R.I.A. del personale interessato.

Pertanto, l'assegno ad personam corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio.

L'Istituto ha ritenuto necessario un approfondimento della problematica ed a tal fine ha interessato della questione il Dipartimento Funzione Pubblica U.P.P.A con apposita richiesta di parere.

La questione è stata successivamente rimessa, dalla Funzione Pubblica, all'esame del M.E.F. – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato che con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre u.s. ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e quindi riconoscere agli interessati, il valore economico dell'anzianità maturata (R.I.A.) senza possibilità di riassorbimento.

Si rende, altresì, necessario, precisare che il personale ex docente ha adito l'autorità giudiziaria anche al fine di vedersi riconoscere il diritto alla corresponsione dell'emolumento denominato "Salario di professionalità" (oggi "assegno di garanzia della retribuzione /T.E.P.).

Anche in ordine alla pretesa corresponsione dell'emolumento de quo da parte del personale interessato, si è pronunciata la Corte di Cassazione accogliendo le ragioni dell'Istituto e, pertanto, negando il preteso diritto dei ricorrenti.

Al riguardo si evidenzia che per il personale ex docente che ha adito il giudice per vedersi altresì riconoscere tale ultimo emolumento, l'indebito maturato e calcolato dall'Istituto è comprensivo anche delle somme che l'Amministrazione ha erogato per tale indennità in esecuzione delle pronunce di primo e secondo grado, successivamente riformate dalla Corte di Cassazione.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale risorse umane

Ad oggi tutte le questioni sollevate dal personale interessato sono state definite e pertanto, non sussistendo ulteriori elementi e/o approfondimenti che possano modificare la loro posizione, l'Amministrazione deve necessariamente procedere al recupero dell'indebito determinatosi.

Alla luce di quanto sopra esposto emerge chiaramente che l'Amministrazione è tenuta a procedere al recupero dell'indebito, in applicazione delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione che hanno dichiarato legittimo il riassorbimento dell'assegno ad personam e non spettante, con decorrenza 01/09/1998, l'emolumento denominato "Assegno di garanzia della retribuzione /T.E.P."

Si evidenzia, inoltre, che alcuni ex docenti hanno già proposto ricorsi ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la immediata sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di recupero delle somme corrisposte a titolo di assegno ad personam.

Nell'ordinanza resa dal giudice adito viene confermato il principio per cui il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti, seppur percepiti in buona fede dal dipendente, è un atto dovuto; si legge inoltre, nello stesso provvedimento, che deve ritenersi legittimo l'atto che dispone la ripetizione dell'indebito, non potendosi considerare l'interesse del dipendente, cui è stata fatta l'indebita erogazione, prevalente su quello pubblico, per sua natura sempre attuale e concreto.

Si è giunti pertanto ad un punto in cui l'Amministrazione non può più esimersi dal procedere ai recuperi delle somme indebitamente percepite, pur in buona fede, dal personale in questione.

L'Amministrazione sta predisponendo, per quanto possibile, piani di restituzione personalizzati di lungo termine, in modo che le trattenute mensili incidano il meno possibile sul trattamento economico di ciascun dipendente interessato.